
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
(art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212)

Schema di atto n. del

Oggetto: tributo IMU annualità d'imposta 2019.

Gentile contribuente,

la informo che in relazione all'oggetto è in corso il procedimento di accertamento previsto dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, numero 296.

In considerazione che l'atto che si prevede di emettere rientra tra quelli per i quali si applica la disciplina del contraddittorio preventivo, prevista dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, numero 212, in allegato si rimette lo schema di atto in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 della predetta disposizione legislativa.

Nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente schema di atto è possibile presentare osservazioni ovvero accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

In alternativa alle predette osservazioni, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del presente schema di atto è possibile presentare istanza per la definizione con adesione della posizione tributaria in oggetto.

In ipotesi di mancata presentazione dell'istanza per la definizione con adesione della posizione tributaria in oggetto, la stessa può essere presentata entro 15 giorni dalla notifica dell'atto impositivo eventualmente emesso.

Le osservazioni, la richiesta di accesso ed estrazione della copia degli atti del fascicolo ovvero l'istanza per la definizione con adesione della posizione tributaria in oggetto devono essere trasmesse all'Ufficio Entrate e Tributi tramite (pec, servizio postale, portale istituzionale del comune, etc...).

Decorso il predetto termine per la presentazione delle osservazioni, valutate le eventuali osservazioni presentate, il procedimento sarà concluso con l'archiviazione ovvero l'accoglimento dell'osservazioni ovvero con l'adozione dell'atto impositivo; in quest'ultimo caso, saranno indicati i motivi del mancato accoglimento, totale o parziale, delle osservazioni offerte.

Qualora dalla valutazione delle osservazioni dovessero emergere i presupposti per l'accertamento con adesione, l'Ufficio potrà invitarla per valutare la possibilità di definire con adesione la posizione tributaria in oggetto.

Decorso il predetto termine di 30 giorni, in ipotesi di presentazione dell'istanza per la definizione con adesione della posizione tributaria in oggetto, l'Ufficio la inviterà per la conclusione del procedimento.

La informo, altresì, che:

- a seguito della notifica del presente schema di atto, come disposto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, non è possibile definire la propria posizione debitoria, afferente il tributo e l'annualità di imposta in oggetto, a mezzo del ravvedimento operoso;

- qualora la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle osservazioni fosse successiva a quella del termine decadenziale per la notifica dell'atto impositivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per la presentazione dell'osservazioni il predetto termine decadenziale dovessero decorrere meno di 120 giorni, tale ultimo termine sarà posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'osservazioni.

Si allega schema di dettaglio.

Il responsabile del procedimento è il funzionario.....

Il Dirigente Responsabile

.....

DESCRIZIONE DEL PROSPETTO CONTABILE PER L'IMPOSTA DOVUTA

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Sulle dovute a titolo di IMU si applicano l'interessi al tasso legale; gli interessi sono calcolati su base giornaliera con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del pagamento (articolo 31, Regolamento generale delle entrate deliberazione C.C. n. del).

La misura degli interessi legali è fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno.

Gli interessi applicati nel presente avviso di accertamento sono riportati nella seguente tabella riepilogativa.

INTERESSI APPLICATI NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

| Dal | Al | Interessi totali | Interessi legali | Punti % aggiuntivi | Normativa |
|------------|------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,80% | 0,80% | 0% | Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 12.12.2018 |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05% | 0,05% | 0% | Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 14.12.2019 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,01% | 0,01% | 0% | Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 11.12.2020 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,25% | 1,25% | 0% | Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 13.12.2021 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,00% | 5,00% | 0% | Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 13.12.2022 |
| 01.01.2024 | | 2,50% | 2,50% | 0% | Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 29.11.2023 |

MOTIVAZIONE

Il procedimento di accertamento è stato avviato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, numero 296, con l'esatta identificazione del contribuente, la verifica dell'esattezza del CF/P. Iva ad esso corrispondente e l'analisi di tutte le dichiarazioni comunicazione presentate.

Il presente schema di atto, comunicato ai sensi dell'articolo 6-bis legge n.212/2000 come modificata dal decreto legislativo n.219/2023, ha ad oggetto fattispecie di avvisi di accertamento per i quali non sussiste cause di esclusione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Dal prospetto delle dichiarazioni presentate è emerso che il contribuente ha beneficiato per almeno una unità immobiliare di esenzione/riduzione di imposta che, con il presente schema di atto, e sulla base dell'attività istruttoria dell'Ufficio intende disconoscere per la seguente motivazione:

- gli immobili indicati ai progressivi 2/3/4 del prospetto dell'accertato sono stati dichiarati esenti da IMU/TASI in quanto gli stessi sono destinati allo svolgimento di attività meritorie ex articolo 7, comma 1, lettera i) decreto legislativo 504/1992.
- tuttavia, l'esenzione non può essere riconosciuta in quanto non vi è prova che gli stessi vengono utilizzati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto come previsto dalla normativa.